



Registro Scritture Private n. 931

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento della gestione del servizio di unità di strada per la prevenzione delle dipendenze patologiche denominato “Wiwa la wita” - Ambito Territoriale Sociale n. 6 – per il periodo 20 febbraio 2017 – 31 dicembre 2017 . Numero di gara 6596252 - CIG 6895951EC6.

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette (2017) questo giorno quattordici (14) del mese di marzo, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge.

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. 2175 del 5 dicembre 2016 del Dirigente Coordinatore Ambito Territoriale n. 6, corredata dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in data 14 dicembre 2016, veniva approvato l'impegno di spesa per l'affidamento della gestione del servizio di unità di strada per la prevenzione delle dipendenze patologiche denominato “Wiwa la wita” - Ambito Territoriale Sociale n. 6, dell'importo complessivo di € 73.933,87, Iva inclusa;

- la spesa per lo svolgimento del presente servizio è finanziata con le seguenti modalità:

-€ 36.966,93 al capitolo 0240.100.01, voce DL 118 2101.02.170, impegno n. 2016/00631;

-€ 36.966,93 alla voce DL 118 2101.02.170, impegno n. 2017/00067;

-€ 36.966,93 al capitolo 1104.317.03, voce DL 118 1207.13.400, impegno n. 2016/02620;

-€ 36.966,93 alla voce DL 118 1207.13.400, impegno n. 2017/00213;

- con la suddetta determinazione venivano approvati gli atti necessari per procedere all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;

- Responsabile Unico del presente procedimento è il dott. Riccardo Borini

- Dirigente Coordinatore Ambito Territoriale 6;

- il presente procedimento è così codificato: Numero di gara 6596252 - CIG 6895951EC6;

- a seguito di apposita procedura negoziata, esperita in data 31 gennaio, 1, 2 e 10 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 36 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 disciplinante i contratti sotto soglia, si perveniva all'aggiudicazione provvisoria a favore della Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus Società Cooperativa per azioni, con sede in via Saffi n. 4 – 60100 Ancona, come risulta dal relativo verbale;

- che ai fini dell'efficacia del contratto sono state effettuate con esito positivo le seguenti verifiche sulla documentazione presentata dalla ditta:

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

-ai sensi dell'art.83 comma 3 lett e) del D.lgs. 159/2011 e s.m.i non è necessario acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del

richiamato decreto legislativo;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con determinazione n. 340 del 16 febbraio 2017 del Dirigente Coordinatore Ambito Territoriale 6, si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, alla suddetta Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus Società Cooperativa per azioni, con sede in Via Saffi n. 4 – 60100 Ancona, per un importo contrattuale di € 65.836,35, oltre Iva;

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 17 febbraio 2017, all'altra ditta concorrente;

-che l'Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato all' Albo Pretorio online, dal 17 febbraio 2017;

Tutto ciò premesso:

T R A

il dott. Riccardo Borini, nato ad Ancona il 13 maggio 1959, che interviene nel presente atto in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, in qualità di Dirigente Coordinatore Ambito Territoriale n.6, ai sensi della determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane e Tecnologiche n. 968 del 13/06/2016 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

E

il dott. Mirco Caiazza, nato ad Ancona il 18 settembre 1966 e residente a Polverigi (AN), via G. Matteotti n. 4/G, codice fiscale CZZMRC66P18A271B, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Procuratore speciale della COOSS MARCHE Onlus

Società Cooperativa per azioni , con sede in Via Saffi n. 4 - 60121- Ancona, come risulta dalla Procura speciale a rogito dott. Vittorio Bortoluzzi, Notaio in Ancona, repertorio n. 195.897, raccolta n. 26.994, del 9 dicembre 2015, registrata in Ancona il 4 gennaio 2016 al n. 32 Serie 1T, che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera A),

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto

Il dott. Riccardo Borini, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 6, che rappresenta, affida alla **Cooperativa Sociale COOSS MARCHE Onlus Società Cooperativa per azioni**, con sede legale ed operativa in via Saffi n. 4 – 60100 Ancona, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, la gestione del servizio di unità di strada per la prevenzione delle dipendenze patologiche denominato “Wiwa la wita” - Ambito Territoriale Sociale n. 6, per il periodo 20 febbraio 2017 – 31 dicembre 2017, con possibilità di ripetizione per un ulteriore anno, qualora la Regione Marche rinnovi il finanziamento del progetto e il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per l'ATS 6, alle medesime condizioni contrattuali .

L'importo del presente contratto ammonta ad € **65.836,35** (euro sessantacinquemilaottocentotrentasei virgola trentacinque centesimi), oltre Iva.

Art. 2 – Documenti facenti parte del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviano al contenuto e tenore dei seguenti documenti, che entrambe dichiarano di conoscere e di aver accettato che pur non

essendo allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Determinazione a contrattare ed impegno di spesa n. 2175 del 5 dicembre 2016 del Coordinatore Ambito Territoriale;
- Verbali di gara;
- Determinazione n. 340 del 16 febbraio 2017 del Coordinatore Ambito Territoriale, di aggiudicazione definitiva;
- Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 – Modalità di funzionamento del servizio

Il servizio si compone di un' equipe di 3 educatori che agiscono sul territorio dell'Ambito VI, allo scopo di creare contatti con i giovani negli ambienti da loro frequentati.

L'equipe dovrà disporre di un fondo utile a permettere l'organizzazione di eventi ed iniziative concordate con i giovani, che possano rispondere alle loro esigenze di espressione e protagonismo.

All'equipe spetta il compito di:

- attivare collaborazione con scuole, associazioni e altre realtà organizzate interessate ad affrontare il tema del disagio giovanile;
- portare i giovani a conoscere servizi a loro dedicati e a partecipare ad eventi organizzati per loro da servizi preposti :incontri sul tema Europa e lavoro organizzati dall' Agenzia Giovani;contatto con Agenzia Giovani per orientamento a lavoro, formazione,opportunità europee ed elaborazione curriculum;
- partecipare alle attività del Fab Lab S. Arcangelo di Fano per iniziative legate al linguaggio tecnologico e musicale;

- partecipare ad iniziative prodotte dall'associazionismo giovanile e di volontariato presente sul territorio dell'Ambito;
- attivare gazebo informativi sul tema della tutela della salute, sulla rete dei servizi e sul progetto Wiwa la Wita presso luoghi di aggregazione spontanea dei giovani e durante eventi che prevedono la loro partecipazione;
- attivare una pagina facebook utile a far conoscere la rete delle opportunità e servizi del territorio, oltre agli appuntamenti organizzati dal progetto Wiwa la Wita;
- costruire una rete di contatto con gli istituti scolastici superiori dell'Ambito 6, presenti a Fano e Pergola, (in particolare con i rappresentanti degli studenti) per concordare iniziative e progetti da svolgere nelle scuole;
- favorire la partecipazione ad attività sportive ad alto tasso adrenalinico (scuola di paracadutismo)o di espressione fisica/emotiva che permettano di incanalare e disciplinare forme di esposizione al rischio;
- costruire relazioni con il rifugiati richiedenti asilo presenti sul territorio dell'Ambito al fine di mettere in atto comportamenti di solidarietà ed aiuto capaci sia di valorizzare chi offre il proprio impegno sia di superare pregiudizi razziali ;
- l'equipe dedicherà parte del lavoro alla rilevazione dei bisogni e delle risorse del territorio dell' ATS 6 secondo modalità concordate a livello di Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell' AV1. Il raccordo con il Coordinamento di Dipartimento permetterà di produrre un risultato uniforme su tutto il territorio dell'AV1.

L'equipe è composta di n. 3 persone qualificate educatori, attivi per n. 71 ore settimanali , per n. 45 settimane complessive, pari ad ore 3.195 totali.

Art. 4 - Obblighi dell'affidataria

L'affidataria provvede a quanto segue :

- alle spese per il personale richiesto per la gestione del servizio;
- un mezzo di locomozione per muoversi sul territorio dell' ATS;
- dotazione informatica a disposizione dell'equipe;
- una sede operativa;
- redigere una relazione intermedia e conclusiva sull'attività svolta.

L'equipe di unità di strada avrà a disposizione un fondo destinato all'organizzazione di attività ed eventi da organizzare in accordo con la rete dei servizi e degli attori sociali presenti sul territorio dell'ATS n. 6.

Gli operatori indicati dall'affidatario saranno tenuti al rispetto della riservatezza dei dati personali in loro possesso in ragione dell'attività svolta, con divieto di diffusione degli stessi e facoltà di comunicazione a soggetti terzi esclusivamente per ragioni strettamente connesse allo svolgimento dei compiti affidati.

Art. 5 - Rapporti con l'ente appaltante e controllo del servizio

L' ente appaltante sostiene il progetto nel modo seguente:

- curando i rapporti di collaborazione con i Comuni dell 'ATS n. 6, con gli Istituti scolastici superiori presenti sul territorio dell' ATS 6 e con la Prefettura di Pesaro e Urbino ;
- garantendo la collaborazione del servizio Agenzia Giovani del Comune di Fano per l'organizzazione di attività inerenti l' orientamento al lavoro e alla formazione e le opportunità europee rivolte ai giovani;

- garantendo la collaborazione del Fab Lab S. Arcangelo di Fano (Casa della Musica e Centro Tecnologico) per organizzare attività riguardanti i temi della tecnologia e della musica;

garantendo la liquidazione del corrispettivo per l'attività svolta.

L'ente appaltante esercita la sua funzione di controllo attraverso:

- verifiche in ordine all'attuazione del programma di attività
- verifiche di soddisfazione dell'utenza e dei collaboratori previsti nella realizzazione del progetto.
- incontri periodici di coordinamento tra gli operatori assegnati allo svolgimento del servizio ed un referente dell'Ambito Territoriale Sociale 6 .

Art. 6 - Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale

L'importo del presente contratto è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica come per ogni onere inerente l'aggiornamento professionale.

L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'affidatario:

- è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e a garantire la continuità del rapporto tra utenti ed operatori. In ogni caso non sono consentite

sostituzioni in misura superiore al 50% del personale. In caso di assenza temporanea degli operatori dovuta ad impedimento e/o malattia, l'affidatario è obbligato a garantire la tempestiva sostituzione e a comunicare nominativo, titolo e qualifica del sostituto all' ATS N. 6. In caso di sostituzione definitiva di un operatore l'affidatario dovrà darne comunicazione per iscritto con almeno quindici giorni di anticipo, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne secondo modalità da concordarsi con il Coordinatore dell' ATS n. 6.

- dovrà garantire la sostituzione immediata dell'operatore, su motivata richiesta scritta del Coordinatore dell' ATS n. 6. con un altro operatore avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 5, in caso di ripetute ed accertate inadempienze e nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio.

- si obbliga a provvedere all'aggiornamento e alla formazione del proprio personale, impiegato nel Servizio oggetto dell'appalto ivi ricompresi gli eventuali sostituti, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell' ATS n. 6.

- Si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria e si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Qualora da comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro, risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui ai precedenti commi

del presente articolo, si riconosce all' ATS n. 6 la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima, pari al 20% del corrispettivo mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, l'affidatario non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.

Art. 7 - Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale

L'importo del presente contratto è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'Affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto e in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica come per ogni onere inerente e per l'acquisto dei materiali di consumo.

L'Affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'Affidatario dovrà garantire la sostituzione immediata dell'operatore che non svolga correttamente il servizio e che non soddisfi le caratteristiche di cui all'art. 7 del Capitolato, su motivata richiesta scritta dell'Ente appaltante, con un altro operatore.

L'Affidatario si obbliga a provvedere all'aggiornamento e alla formazione del proprio personale che presta servizio nei Centri oggetto dell'appalto.

L’Affidatario si impegna al rispetto integrale dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione , assistenza,contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 8 - Integrazione e riduzione dei servizi

I servizi appaltati, altresì, possono essere ridotti o aumentati nella misura del 20% dell’importo dell’appalto.

In questo caso all’Affidatario sarà pagato il prezzo dei servizi eseguiti alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione.

Art. 9 - Divieto di subappalto e cessione del contratto

E' fatto divieto assoluto all'Affidatario di cedere o subappaltare il servizio, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 50/2016 .

Art. 10 – Assicurazioni a carico dell'Affidatario

L'affidatario è tenuto a predisporre idonea copertura assicurativa per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale sia, per effetto della sua attività, nei confronti dell'utenza e dei terzi in genere. A tal fine si considera terzo lo stesso Ente appaltante. Il massimale assicurativo deve essere non inferiore a € 2.000.000,00 per R.C. terzi e R.C. Dipendenti.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata dall’Affidatario all’Ente appaltante prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto e dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale.

Qualora la Ditta sia già in possesso di copertura RCT avente le suddette caratteristiche potrà essere consegnata apposita appendice a copertura dei

rischi nascenti dall'appalto.

Art. 11 - Responsabilità

L'ATS VI è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'Affidatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti della Ditta e l'ATS.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

Oltre ai casi di risoluzione previsti dagli artt. 107 commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 e 108, del d.lgs. 50/2016, il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa ;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL. In caso di mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 10, l'aggiudicazione si intenderà revocata e non si procederà alla stipula del relativo contratto;
- c) concessione in sub appalto o cessione di contratto in violazione al precedente art.11.

Nei casi succitati l'ATS VI si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sulle somme eventualmente ancora dovute a titolo di corrispettivo e sulla cauzione costituita a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 13 - Recesso

In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purchè correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, nonché delle spese sostenute, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

Art. 14 - Liquidazione del compenso

Per il servizio oggetto dell'appalto, l'ATS VI provvederà a liquidare all'Affidatario il corrispettivo sulla base delle fatture elettroniche entro 30 gg.

La liquidazione dei compensi dovrà essere effettuata nei termini di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs n. 231/2002 , previa verifica d'ufficio della regolarità contributiva (DURC).

Art. 15 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., impegnandosi per i pagamenti, che dovranno riportare l'indicazione del **CIG n. 6895951EC6**, ad utilizzare unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del contratto stesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della stessa Legge n. 136/2010.

Art. 16 - Controllo del servizio

Spettano all'ATS VI ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'Affidatario sia per quanto

attiene al rispetto delle norme contrattuali contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 17 - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori (Dlgs n.81/2008 e s. m.i.)

Art. 18 - Penalità

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni dell'ATS VI o di inadeguatezza dell'espletamento del servizio, l'ATS ha la facoltà di disporre l'applicazione di una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 a seconda della gravità dei disservizi recati.

L'Affidatario potrà presentare entro 15 giorni dal ricevimento della relativa contestazione le proprie controdeduzioni, che verranno valutate. Qualora nel predetto termine non pervengano controdeduzioni, o le stesse non vengano ritenute accoglibili, l'applicazione della penale e la misura della stessa verranno definitivamente confermate per iscritto. L'importo della penale verrà detratto dai corrispettivi dovuti per il medesimo periodo, e, in caso di impossibilità mediante escussione della cauzione.

Resta ferma in ogni caso la facoltà per l'ATS VI di procedere alla risoluzione del contratto di appalto in caso di ripetute violazioni contrattuali o di singole inadempienze comunque ritenute gravi ai sensi dell'art.107 e 108 del D.lgs n. 50/2016 e dei precedenti articoli, ovvero quando l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 19 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, è competente il Foro di Pesaro.

Art. 20 – Norme regolatrici dell'appalto

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in materia che si applicano per il servizio in oggetto, nonché alla lettera di invito e alle norme del C.C.

Art. 21 - Clausola risolutiva di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 135

Il presente contratto è soggetto alla clausola risolutiva di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 (spending review), con possibilità per l'Appaltatrice di adeguamento dei corrispettivi ad intervenuta disponibilità di convenzione Consip o Centrali di Committenza, che prevedano migliori condizioni per la stazione appaltante.

Art. 22 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 23 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L’Affidatario prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera

di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 24 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 25 - Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'Affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 26 - Garanzia fidejussoria

La Cooperativa, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 40, comma 7 e articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia del presente contratto, ha presentato cauzione definitiva con polizza n. 146891161 emessa dalla Compagnia UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Ancona, via Mamiani n. 4, dell'importo di € 3.291,82, emessa in data 7 marzo 2017.

Art. 27 – Trattamento dati personali

Il Comune di Fano, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e quelli contenuti negli atti indicati al precedente art. 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 28 – Spese

Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, sono a totale e definitivo carico della Cooperativa Cooss Marche.

Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. del 4.12.1997, n. 460, in quanto la Cooperativa Cooss Marche appartiene alla categoria degli enti non commerciali e ONLUS, come risulta dalla dichiarazione resa in sede di gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 29 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA.

Le parti danno atto che il loro Codice Fiscale e Partita IVA sono i seguenti:

- Cooperativa Sociale COOSS MARCHE Onlus Società Cooperativa per

azioni - n. 00459560421;

- Comune di Fano – n. 00127440410.

Letto, confermato e sottoscritto

AMBITO TERRITORIALE n. 6

dott. Riccardo Borini

LA DITTA

dott. Mirco Caiazza

Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005

Repertorio n. 195.897

Raccolta n. 26.994

ATTO DI PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di dicembre

9 DICEMBRE 2015

In Ancona, nel mio studio in corso Garibaldi n. 78.

Avanti a me Avv. Vittorio Bortoluzzi, Notaio residente in

Ancona ed iscritto presso il Collegio Notarile di Ancona, è

comparso il signor:

- Andrea Scocchera, nato a Montemarciano il 13 febbraio 1955,

domiciliato per la carica in Ancona, Via Saffi, 4, in qualità

di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché

Consigliere Delegato della "Cooperativa Sociale COOSS MARCHE

ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", con sede in Ancona,

(AN), Via Saffi, 4, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona: 00459560421, a

quanto espresso autorizzato con delibera del Consiglio di

Amministrazione in data 24 Luglio 2015.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

CONFERISCE PROCURA SPECIALE:

al dottor Caiazza Mirco, nato in Ancona il 18 settembre 1966 e

residente a Polverigi (AN) Via G. Matteotti, 4/G, Codice

Fiscale: CZZ MRC 66P18 A271B, socio dipendente della

"Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA

	PER AZIONI" Responsabile di Settore Gare e Appalti affinché	
	possa compiere in nome e per conto della stessa cooperativa,	
	con i più ampi poteri al riguardo le seguenti attività:	
	1)Sottoscrizione di atti costitutivi di raggruppamenti	
	temporanei di imprese finalizzati alla partecipazione a	
	gare e procedure di appalto per la gestione di servizio	
	socio sanitari, sanitari ed educativi, territoriali o	
	in strutture residenziali e / o semiresidenziali,	
	conferendo ogni più ampio potere in merito alla nomina	
	della impresa capogruppo ed alla definizione di tutte	
	le altre condizioni e pattuizioni;	
	2)Sottoscrizione di accordi con altre società	
	partecipanti a detti raggruppamenti temporanei di	
	impresa per la definizione dei compiti della società	
	capogruppo, delle modalità di ripartizione del servizio	
	per la cui aggiudicazione viene costituito il	
	raggruppamento temporaneo di impresa, delle modalità	
	per la fatturazione e successiva riscossione ed ogni	
	altro aspetto che si ritiene opportuno regolamentare;	
	3)Sottoscrizione delle richieste di partecipazione a gare	
	di appalto e della documentazione richiesta dalla	
	stessa gara a corredo dell'offerta economica, inclusa	
	quest'ultima;	
	4)Sottoscrizione di contratti, convenzioni, concessioni	
	ed ogni altro atto similare con la Pubblica	

Amministrazione, ivi compreso le Aziende Sanitarie, e

sottoscrizione di tutti gli atti, nessuno escluso,

necessari per completare l'iter successivo

all'aggiudicazione delle procedure di appalto,

convenzione o concessione ed ogni altra tipologia di

procedura, ivi compresa la procedura per il rilascio

della garanzia fidejussoria richiesta dagli enti

appaltanti;

5)Sottoscrizione di richieste di chiarimenti alle

stazioni appaltanti pubbliche o private sulle

condizioni, sulla documentazione e su ogni altro

elemento previsto nelle procedure di gara d'appalto;

6)Sottoscrizioni di richieste di autorizzazione al

subappalto e tutta la corrispondenza conseguente ed

inerente.

Il tutto con promessa di aver per rato e valido il suo operato

sotto gli obblighi di legge affinché allo stesso non possa mai

essere eccepito difetto od imprecisione di poteri.

Si precisa che dalla sottoscrizione della documentazione

precedentemente elencata non possono derivare impegni di

carattere economico per la cooperativa oltre quelli derivanti

da obblighi contrattuali e di legge.

= Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in

parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, e da

me letto al comparente che, a mia domanda, lo approva.

Occupa un foglio per numero quattro pagine, e viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore diciassette e ventuno minuti.

F.TO: **ANDREA SCOCCHERA**

F.TO: **VITTORIO BORTOLUZZI** segue sigillo.

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Ancona il 4 gennaio 2016 al n. 32 serie 1T.

Depositato al Registro Delle Imprese di Ancona l'11 dicembre 2015 al n. 80813 del R.E.A. e al n. 00459560421 R.I. e C.F..

=====

Io sottoscritto Avv.Vittorio Bortoluzzi, Notaio residente in Ancona,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona,
certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art 68-ter L.N.,
che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale,
cartaceo conservato nella mia raccolta.

Ancona, 20 gennaio 2016.

F.to Vittorio Bortoluzzi

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
ATTOPDFA.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 20/01/2016 10:47:50 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	VITTORIO BORTOLUZZI	BRTVTR54H30A271D	DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA:80014830428